



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 53 DEL 20/12/2018

OGGETTO: RICOGNIZIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100 .

L'anno **duemiladiciotto** il giorno **venti** del mese di **dicembre** alle ore **18:30** in Casalgrande, nella sede Municipale e nella solita sala delle adunanze. In seguito ad avviso del Presidente del Consiglio, diramato nei modi e nei tempi prescritti dalle disposizioni vigenti, si è riunito il Consiglio Comunale per trattare gli argomenti portati all'ordine del giorno, in seduta pubblica.

Sono presenti i Signori:

VACCARI ALBERTO	Sindaco	Presente
FILIPPINI MARZIA	Consigliere	Assente
DEBBI PAOLO	Consigliere	Presente
RUINI CECILIA	Consigliere	Presente
GUIDETTI SIMONA	Consigliere	Presente
SILINGARDI GIANFRANCO	Presidente	Presente
MAGNANI FRANCESCO	Consigliere	Presente
ANCESCHI GIUSEPPE EROS	Consigliere	Presente
TRINELLI ELENA	Consigliere	Assente
BERTOLANI SARA	Consigliere	Assente
DAVIDDI GIUSEPPE	Consigliere	Presente
MATTIOLI ROBERTO	Consigliere	Presente
LUPPI ANNALITA	Consigliere	Presente
MANELLI FABIO	Consigliere	Presente
MACCHIONI PAOLO	Consigliere	Assente
MONTELAGHI ALBERTO	Consigliere	Assente
STANZIONE ALESSANDRO	Vicepresidente	Assente

Presenti N. **11** Assenti N. **6**

Hanno giustificato l'assenza i consiglieri: Trinelli Elena, Bertolani Sara, Macchioni Paolo, Montelaghi Alberto e Stanzone Alessandro.

Assiste il Segretario Generale del Comune Sig. Messina Anna .

Assume la presidenza il Sig. Silingardi Gianfranco.

Il Presidente, constatata per appello nominale la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti scritti all'ordine del giorno.

Vengono designati a fungere da scrutatori i consiglieri Sigg.:



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

I presenti sono n.12, dato atto che ad inizio trattazione del punto 6 è entrato il Consigliere Filippini Marzia.

Sono, altresì, presenti il vice sindaco Marco Cassinadri e gli assessori non consiglieri Graziella Blengeri, Beneventi Milena, e Massimiliano Grossi.

L'integrale trascrizione del dibattito relativo al presente oggetto, in fase di completamento, non viene qui inserita ma sarà allegata alla deliberazione di approvazione dei verbali della seduta odierna, così come previsto dall'art. 67 del vigente regolamento del Consiglio Comunale approvato con delibera consiliare n.167 del 13/11/2000, modificato con delibere consiliari n. 5 dell'8/2/2010, n. 40 del 27/05/2010 e n. 92 del 30/11/2010.

Oggetto: RICOGNIZIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

Considerato che con l'entrata in vigore del succitato Testo Unico in materia di Società a partecipazione pubblica, il legislatore ha voluto rendere sistematica la ricognizione delle partecipazioni societarie, richiedendo, con l'art. 24 del TUSP, agli Enti Locali di eseguire entro settembre 2017 un'operazione di razionalizzazione/ricognizione straordinaria, nonché una revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, disciplinata dall'art. 20 del TUSP, con cadenza periodica annuale;

Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15;

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P. e nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) auto produzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate ad oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;

2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;

3) (le condizioni) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

- b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio 2013-2015, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Tenuto conto che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- 1) in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Casalgrande e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;
- 2) in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

Considerato che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 21 settembre 2017 avente ad oggetto "REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100 – RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE –



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONE DA ALIENARE – DETERMINAZIONI PER ALIENAZIONE.”;

Considerato che, a seguito della succitata ricognizione straordinaria, si sono individuate le seguenti partecipazioni da dismettere:

- Piacenza infrastrutture Spa;
- Banca popolare Etica Soc. Coop.;

e la seguente partecipazione da razionalizzare:

- Agac Infrastrutture Spa

Vista la relazione al piano di revisione straordinaria, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale e relativo alle società per le quali si è deliberata la dismissione (All. B);

Precisato che, per quanto riguarda l'azione di razionalizzazione deliberata per Agac Infrastrutture Spa, la relazione sullo stato di attuazione è riportata nel *campo note* della relativa scheda di cui all' Allegato A) della presente deliberazione;

Visto altresì l'esito della ricognizione ordinaria effettuata come risultante nell'allegato A) alla presente deliberazione -quale parte integrante e sostanziale della stessa- dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, di cui si riportano le risultanze finali:

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
AGAC INFRASTRUTTURE SPA	02153150350	2,38	MANTENIMENTO CON AZIONE DI RAZIONALIZZAZIONE	
PIACENZA INFRASTRUTTURE SPA	01429460338	0,95	CESSIONE A TITOLO ONEROSO	
AGENZIA LOCALE PER LA MOBILITA' ED IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SRL	02558190357	1,97	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI	
BANCA POP. ETICA SCPA	02622940233	0,01	CESSIONE A TITOLO ONEROSO	
LEPIDA SPA	02770891204	0,01	MANTENIMENTO SENZA	



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

			INTERVENTI	
IREN SPA	07129470014	0,33	SOC. QUOTATA MANTENUTA EX LEGE	

Acquisito agli atti il parere del Collegio dei Revisori dei Conti;

Preso atto del parere favorevole ai sensi degli articoli 49 comma 1, e 147-bis comma 1, del D.lgs 267/2000, espresso dal Vice Segretario comunale in ordine alla regolarità tecnica;

Preso atto del parere favorevole ai sensi degli articoli 49 comma 1, e 147-bis comma 1, del D.lgs 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile in quanto l'atto comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'Ente;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 42, comma 2 lett i) del D.lgs 18/08/2000 n. 267;

DELIBERA

1. di approvare la ricognizione ordinaria di tutte le partecipazioni possedute dal Comune accertandole come da allegato A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale:

- IREN SPA 0,33% (società quotata – mantenimento ex lege)
- PIACENZA INFRASTRUTTURE SPA 0,95 % (dismissione della quota)
- AGAC INFRASTRUTTURE SPA 2,38 % (azione di razionalizzazione);
- BANCA POPOLARE ETICA SOC. COOP. SRL 0,01 % (dismissione della quota)
- LEPIDA SPA 0,01 % (mantenimento senza interventi)
- AGENZIA LOCALE MOBILITA' E TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SRL 1,97 % (mantenimento senza interventi)

2. di approvare la relazione al piano di revisione straordinaria, deliberato con proprio atto n. 44 del 21.09.2017;

3. di dare mandato all'ufficio preposto di inviare copia del presente provvedimento alla competente Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo, nonché a tutte le società partecipate dal Comune ;

4. di dare atto che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo;

5. di dare atto che il presente è soggetto a pubblicazione ai sensi del D. Lgs 14 marzo n. 33.



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Il Presidente sottopone a votazione l'emendamento tecnico alla proposta di deliberazione presentato dalla Segretaria Comunale Dott.ssa Anna Messina (prot. 22378/2018) che consiste nell'integrazione della parte narrativa e deliberativa come di seguito specificato (in rosso la parte integrativa):

PARTE NARRATIVA

“...(omissis)...

Precisato che, per quanto riguarda l'azione di razionalizzazione deliberata per Agac Infrastrutture Spa, la relazione sullo stato di attuazione è riportata nel campo note della relativa scheda di cui all' Allegato A) della presente deliberazione;

Preso atto che:

- le partecipazioni indirettamente detenute dal Comune di Casalgrande al 31/12/2017 per il tramite di propri organismi partecipati erano le seguenti:

- Trasporti integrati e logistica S.r.l. partecipata da ACT al 94,86%;*
- Società emiliana trasporti autofiloviari - SETA S.p.A. partecipata da ACT al 15,421%;*
- Trasporto passeggeri emilia-romagna - TPER S.p.A. partecipata da ACT al 3,06%;*
- Autobrennero A22 S.p.A. partecipata da ACT al 0,3258%;*
- Dinazzano Po partecipata da ACT 1,55%;*

- l' "Azienda Consorziale trasporti- ACT" in quanto amministrazione pubblica ai sensi dell'articolo 2, comma 1 lettera a) del T.U.S.P., deve procedere ad adottare un autonomo provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute, come specificato dalle linee guida predisposte congiuntamente dal Dipartimento del Tesoro e dalla Corte Dei Conti e pubblicate sul sito del MEF in data 23 novembre 2018;

- di conseguenza le società detenute indirettamente dal Comune di Casalgrande tramite ACT non vengono dettagliate nell'allegato A al presente atto;

Dato atto

*- che la ricognizione straordinaria effettuata da Azienda Consorziale Trasporti, deliberata dall'assemblea dei soci in data 5/9/2017, presentava le seguenti azioni:
cessione di quote di partecipazione (Dinazzano Po);
liquidazione (Tillease indiretta di Trasporti integrati e logistica);
azione di razionalizzazione (Tper) per riduzione costi del personale;
società da mantenere (Til, Seta, Autobrennero).*



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

- che l' "Azienda Consorziale trasporti- ACT" provvede autonomamente ad approvare la relazione sulle azioni compiute a seguito della revisione straordinaria delle partecipazioni possedute;

-che l'Azienda Consorziale trasporti – ACT con l'assemblea dei soci in data 10/12/2018 ha approvato i provvedimenti di razionalizzazione periodica e relazione sulle azioni effettuate che si allegano al presente atto quale allegato C;"

PARTE DISPOSITIVA:

"DELIBERA"

"... (omissis)..."

2. di approvare la relazione al piano di revisione straordinaria, deliberato con proprio atto n. 44 del 21.09.2017;

3 di dare atto che l' "Azienda Consorziale trasporti- ACT" in quanto amministrazione pubblica ai sensi dell'articolo 2, comma 1 lettera a) del T.U.S.P., deve procedere ad adottare un autonomo provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute come specificato dalle linee guida predisposte congiuntamente dal Dipartimento del Tesoro e dalla Corte Dei Conti e pubblicate sul sito del MEF in data 23 novembre 2018;

4. di dare atto dell'approvazione dei provvedimenti di razionalizzazione periodica e relazione sulle azioni effettuate da parte dell'Azienda Consorziale trasporti – ACT, così come deliberato dall'assemblea dei soci in data 10/12/2018, che si allegano al presente atto quale allegato C"

INTEGRAZIONE ALLEGATI:

Aggiunta Allegato C) - "Relazione Act revisione straordinaria e ordinaria delle partecipazioni"

La votazione dell'emendamento ha avuto il seguente esito :

Presenti: 12 – VOTANTI n. 9 - Astenuti: 3 i consiglieri Luppi, Mattioli e Manelli (Movimento 5 stelle)

Voti favorevoli: 9

Voti contrari: 0



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Successivamente il Presidente sottopone a votazione **il testo emendato** della proposta di deliberazione che viene approvato come segue:

Presenti: 12 – VOTANTI n. 9 - Astenuti: 3 i consiglieri Luppi, Mattioli e Manelli (Movimento 5 stelle)

Voti favorevoli: 9

Voti contrari: 0

Pertanto il testo approvato è il seguente:

Oggetto: RICOGNIZIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

Considerato che con l'entrata in vigore del succitato Testo Unico in materia di Società a partecipazione pubblica, il legislatore ha voluto rendere sistematica la ricognizione delle partecipazioni societarie, richiedendo, con l'art. 24 del TUSP, agli Enti Locali di eseguire entro settembre 2017 un'operazione di razionalizzazione/ricognizione straordinaria, nonché una revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, disciplinata dall'art. 20 del TUSP, con cadenza periodica annuale;

Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15;

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P. e nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) auto produzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate ad oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;

2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;

3) (le condizioni) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

- b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio 2013-2015, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Tenuto conto che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- 1) in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Casalgrande e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;
- 2) in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

Considerato che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 21 settembre 2017 avente ad oggetto "REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100 – RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE –



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONE DA ALIENARE – DETERMINAZIONI PER ALIENAZIONE.”;

Considerato che, a seguito della succitata ricognizione straordinaria, si sono individuate le seguenti partecipazioni da dismettere:

- Piacenza infrastrutture Spa;
- Banca popolare Etica Soc. Coop.;

e la seguente partecipazione da razionalizzare:

- Agac Infrastrutture Spa

Vista la relazione al piano di revisione straordinaria, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale e relativo alle società per le quali si è deliberata la dismissione (All. B);

Precisato che, per quanto riguarda l'azione di razionalizzazione deliberata per Agac Infrastrutture Spa, la relazione sullo stato di attuazione è riportata nel *campo note* della relativa scheda di cui all' Allegato A) della presente deliberazione;

Preso atto che:

- le partecipazioni indirettamente detenute dal Comune di Casalgrande al 31/12/2017 per il tramite di propri organismi partecipati erano le seguenti:

- Trasporti integrati e logistica S.r.l. partecipata da ACT al 94,86%;*
- Società emiliana trasporti autofiloviari - SETA S.p.A. partecipata da ACT al 15,421%;*
- Trasporto passeggeri emilia-romagna - TPER S.p.A. partecipata da ACT al 3,06%;*
- Autobrennero A22 S.p.A. partecipata da ACT al 0,3258%;*
- Dinazzano Po partecipata da ACT 1,55%;*

- l' "Azienda Consorziale trasporti- ACT" in quanto amministrazione pubblica ai sensi dell'articolo 2, comma 1 lettera a) del T.U.S.P., deve procedere ad adottare un autonomo provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute, come specificato dalle linee guida predisposte congiuntamente dal Dipartimento del Tesoro e dalla Corte Dei Conti e pubblicate sul sito del MEF in data 23 novembre 2018;

- di conseguenza le società detenute indirettamente dal Comune di Casalgrande tramite ACT non vengono dettagliate nell'allegato A al presente atto;

Dato atto

- che la ricognizione straordinaria effettuata da Azienda Consorziale Trasporti, deliberata dall'assemblea dei soci in data 5/9/2017, presentava le seguenti azioni:

- cessione di quote di partecipazione (Dinazzano Po);*
- liquidazione (Tillease indiretta di Trasporti integrati e logistica);*
- azione di razionalizzazione (Tper) per riduzione costi del personale;*
- società da mantenere (Til, Seta, Autobrennero).*



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

- che l' "Azienda Consorziale trasporti- ACT" provvede autonomamente ad approvare la relazione sulle azioni compiute a seguito della revisione straordinaria delle partecipazioni possedute;

-che l'Azienda Consorziale trasporti – ACT con l'assemblea dei soci in data 10/12/2018 ha approvato i provvedimenti di razionalizzazione periodica e relazione sulle azioni effettuate che si allegano al presente atto quale allegato C;"

Visto altresì l'esito della ricognizione ordinaria effettuata come risultante nell'allegato A) alla presente deliberazione -quale parte integrante e sostanziale della stessa- dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, di cui si riportano le risultanze finali:

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
AGAC INFRASTRUTTURE SPA	02153150350	2,38	MANTENIMENTO CON AZIONE DI RAZIONALIZZAZIONE	
PIACENZA INFRASTRUTTURE SPA	01429460338	0,95	CESSIONE A TITOLO ONEROSO	
AGENZIA LOCALE PER LA MOBILITA' ED IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SRL	02558190357	1,97	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI	
BANCA POP. ETICA SCPA	02622940233	0,01	CESSIONE A TITOLO ONEROSO	
LEPIDA SPA	02770891204	0,01	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI	
IREN SPA	07129470014	0,33	SOC. QUOTATA MANTENUTA EX LEGE	

Acquisito agli atti il parere del Collegio dei Revisori dei Conti;

Preso atto del parere favorevole ai sensi degli articoli 49 comma 1, e 147-bis comma 1, del D.lgs 267/2000, espresso dal Vice Segretario comunale in ordine alla regolarità tecnica;



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Preso atto del parere favorevole ai sensi degli articoli 49 comma 1, e 147-bis comma 1, del D.lgs 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile in quanto l'atto comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'Ente;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 42, comma 2 lett i) del D.lgs 18/08/2000 n. 267;

DELIBERA

1. di approvare la ricognizione ordinaria di tutte le partecipazioni possedute dal Comune accertandole come da allegato A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale:

- IREN SPA 0,33% (società quotata – mantenimento ex lege)
- PIACENZA INFRASTRUTTURE SPA 0,95 % (dismissione della quota)
- AGAC INFRASTRUTTURE SPA 2,38 % (azione di razionalizzazione);
- BANCA POPOLARE ETICA SOC. COOP. SRL 0,01 % (dismissione della quota)
- LEPIDA SPA 0,01 % (mantenimento senza interventi)
- AGENZIA LOCALE MOBILITA' E TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SRL 1,97 % (mantenimento senza interventi)

2. di approvare la relazione al piano di revisione straordinaria, deliberato con proprio atto n. 44 del 21.09.2017;

3 di dare atto che l' "Azienda Consorziale trasporti- ACT" in quanto amministrazione pubblica ai sensi dell'articolo 2, comma 1 lettera a) del T.U.S.P., deve procedere ad adottare un autonomo provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute come specificato dalle linee guida predisposte congiuntamente dal Dipartimento del Tesoro e dalla Corte Dei Conti e pubblicate sul sito del MEF in data 23 novembre 2018;

4. di dare atto dell'approvazione dei provvedimenti di razionalizzazione periodica e relazione sulle azioni effettuate da parte dell'Azienda Consorziale trasporti – ACT, così come deliberato dall'assemblea dei soci in data 10/12/2018, che si allegano al presente atto quale allegato C"

5. di dare mandato all'ufficio preposto di inviare copia del presente provvedimento alla competente Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo, nonché a tutte le società partecipate dal Comune ;

6. di dare atto che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo;

7. di dare atto che il presente è soggetto a pubblicazione ai sensi del D. Lgs 14 marzo n. 33.



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Successivamente, stante l'urgenza di procedere celermente agli adempimenti connessi al presente atto, il Presidente sottopone a votazione di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 del D. lgs 18.08.2000 n. 267 con il seguente esito:

Presenti: 12 – VOTANTI n. 9 - Astenuti: 3 i consiglieri Luppi, Mattioli e Manelli (Movimento 5 stelle)

Voti favorevoli: 9

Voti contrari: 0

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL Presidente
SILINGARDI GIANFRANCO

IL Segretario
MESSINA ANNA